



**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E
FUNZIONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO
URBANISTICO ED EDILIZIO (ART. 42 L.R. 39/2000)**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. ____ del _____

ART. 1 - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE: PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VINCOLO IDROGEOLOGICO, PARERI RELATIVI IN MATERIA PAESAGGISTICA

1. Ai sensi dell'art. 8 – comma 1 – lettera j) dello Statuto l'Unione Comune Garfagnana esercita, in luogo e per conto dei Comuni componenti, la funzione “Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”, con decorrenza stabilita dalla Giunta dell'Unione, da adottarsi all'unanimità dei componenti;

2. Con deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana n. 85 del 30.09.2017 è stato stabilito unanimemente, di esercitare la funzione associata “Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica” con decorrenza 1 ottobre 2017;

3. Ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana” e s.m. e i., i Comuni sono titolari di funzioni in materia di vincolo idrogeologico, in particolare, tra le competenze comunali soprarichiamate rientrano:

- l'espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo le disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 39/2000 soprarichiamata;
- il rilascio di autorizzazione, ai sensi dell'art. 42 comma 5 della L.R. 39/2000, in caso di:
 - trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 42 della L.R. 39/2000;
 - realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4 dell'art. 42 della L.R. 39/2000;

6. Il Regolamento Forestale della Toscana attuativo della L.R. 39/2000 e s.m. e i., approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 878/2003 n. 48/R e s.m. i, detta norme per i terreni sottoposti a vincolo.

ART. 2 - FUNZIONI, ATTIVITÀ E SERVIZI ESERCITATI DALL' UNIONE

1. Oggetto della gestione associata sono tutte le attività e i procedimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni di competenza comunale in materia di vincolo idrogeologico in ambito urbanistico ed edilizio.

2. In materia di vincolo idrogeologico in ambito forestale, il Consiglio dell'Unione, con Deliberazione n. 26 del 27/07/2017 ha approvato apposito Regolamento disciplinante le seguenti materie:

- procedimenti relativi ad autorizzazioni e dichiarazioni di taglio e inizio lavori;
- procedimenti prescrittivi previsti dal Titolo II e Titolo III Capo II del Regolamento forestale;
- procedimenti di attivazione dei piani di gestione e piani di taglio di cui all'art. 48 e dei piani di coltura di cui all'art. 67 e 85 c. 1, 2 e 3 della Legge Forestale;
- procedura gestionale delle sanzioni amministrative sulla base delle disposizioni di cui alla L.689/81 (Modifiche al sistema penale) e L.R. 81/2000 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Per quanto riguarda la materia del vincolo idrogeologico in ambito urbanistico ed edilizio, nello specifico spettano all'Unione Comuni Garfagnana le seguenti attività e procedimenti:

- la ricezione delle istanze soggette a dichiarazione ai sensi dell'art. 100 del Regolamento Forestale ed espletamento dei procedimenti amministrativi conseguenti (verifica documentale e legale,

svolgimento di eventuali sopralluoghi di controllo);

- la ricezione delle istanze soggette ad autorizzazione;
- l'istruttoria tecnica ed il rilascio di autorizzazione di cui all'art.42 comma 5 della L.R. 39/2000, in caso di:
 - a) trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - b) realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- la gestione dei procedimenti derivanti dalla richiesta di autorizzazione in sanatoria, di cui all'art.85 comma 6 bis della legge 39/2000;
- il servizio di informazione al pubblico;
- la gestione della modulistica e la verifica dei versamenti per diritti;
- l'espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo le disposizioni di cui all'art.38 della L.R. 39/2000.

ART. 3 – ACCERTAMENTO SANZIONI, INTROITO E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Competono all'Unione le attività inerenti l'accertamento delle sanzioni amministrative per violazioni della L.R. 39/2000 e s.m.i., del Regolamento Forestale 48/R e s.m.i. e del presente regolamento, nonché la gestione del contenzioso e dei procedimenti di cui alla L. 689/1981 (ricezione scritti difensivi, ordinanze di ingiunzione, opposizioni, etc...), come da procedura di cui all'Allegato A del presente regolamento.

ART. 4 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione dell' art. 40 della L.R. n° 39/00 “Legge Forestale della Toscana”, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza dell'Unione Comuni Garfagnana in materia di vincolo idrogeologico in ambito urbanistico ed edilizio, di cui all'art. 42 comma 5 della L.R. 39/2000.

2. Il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni, delle domande di variante in corso d'opera, delle varianti finali e delle domande di autorizzazione in sanatoria;
- b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva, la relativa sospensione dei termini e le modalità e termini per la presentazione delle integrazioni;
- d) le procedure per coordinare le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico con quelle relative al vincolo paesaggistico, con la normativa urbanistica e con i procedimenti SUAP;
- e) le modalità di rilascio dell'autorizzazione, della sua formazione per silenzio assenso o per decorrenza di termini della dichiarazione;
- f) le procedure per il mancato accoglimento dell'istanza e per l'interruzione dei termini dell'efficacia della dichiarazione e le modalità di comunicazione del diniego;
- e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi ed i relativi oneri.

2. Il presente regolamento fissa inoltre alcuni principi generali per la valutazione della compatibilità dei singoli interventi con le previsioni del Piano Strutturale, del Piano per l'assetto idrogeologico dei Bacini dei Fiumi Serchio e Magra e degli altri strumenti di pianificazione territoriale in materia di tutela e valorizzazione delle aree agricole e forestali.

ART. 5 – FINALITÀ

1. Scopo del presente regolamento è far sì che le attività pubbliche e private che incidono sul territorio sottoposto a vincolo idrogeologico urbanistico ed edilizio vengano svolte garantendo la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali ed assicurando la maggior sicurezza possibile rispetto ai fattori di rischio connessi all'uso del territorio. Le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio vigenti, con le norme contenute nel Piano per l'assetto idrogeologico dei bacini dei Fiumi Serchio e Magra e con la vigente normativa in materia di tutela del paesaggio, di tutela ambientale e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio delle aree agricole e forestali.

ART. 6 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- Legge Forestale: la Legge Regionale n. 39 del 21 marzo 2000 n. 39
- Regolamento Forestale: il D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003;
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico: le aree che, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, sono individuate in apposita cartografia e consultabile sul sito internet della Regione Toscana e tutte le aree boscate in genere.
- Area boscata: qualsiasi area di estensione non inferiore a 2000 mq. e di larghezza maggiore di 20 metri misurata al piede delle piante di confine che, indipendentemente dalla classificazione urbanistica, risulti coperta da vegetazione arborea o arbustiva con le caratteristiche di cui all'art. 3 della Legge forestale ed all'art. 2 del Regolamento forestale.
- Modifica della destinazione d'uso: trasformazione attuata in terreni di qualunque destinazione per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- Trasformazione del bosco: qualsiasi intervento compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale;
- Struttura responsabile del procedimento: Il Servizio Pianificazione Urbanistica, per le attività a carattere imprenditoriale, dello Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP.

ART. 7 - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. All'interno delle aree del territorio dei Comuni componenti l'Unione Comuni Garfagnana sottoposte a vincolo idrogeologico urbanistico ed edilizio, sono soggetti ad autorizzazione ex art. 42 c. 5 della Legge Forestale:

- la trasformazione dei boschi;
- la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni, attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui all'art. 42 c. 4 della Legge Forestale;
- la realizzazione di opere e infrastrutture e i movimenti di terreno che possono alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui all'art. 42 c. 4 della Legge Forestale;

2. Il Regolamento forestale individua i casi in cui l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico urbanistico ed edilizio può essere sostituita dalla "Dichiarazione di Inizio lavori" ed i casi in cui le opere ed i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

ART. 8 - OPERE O MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

1. Se vengono realizzati conformemente alle norme tecniche generali di cui al Titolo III capo I, sezione II ed alle prescrizioni di cui all' art.100 del Regolamento Forestale, per le seguenti opere o movimenti di terreno l'autorizzazione è sostituita dalla "Dichiarazione di inizio lavori":

- la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità;
- la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo;
- la realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, solo nel caso in cui la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;
- la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato;
- la realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico;
- l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio e purché nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio risulti compatibile con la stabilità del versante;
- l'installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi;
- gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici in aree non boscate e non classificate a fattibilità 4, purché alla Dichiarazione sia allegata tutta la documentazione elencata al punto 9, c) dell'art. 100 del Regolamento forestale.

ART. 9 - OPERE O MOVIMENTI DI TERRENO CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI SENZA NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

1. Se realizzati conformemente alle norme tecniche generali di cui al Titolo III capo I, sezione II ed alle prescrizioni di cui agli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale, possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione o dichiarazione i seguenti lavori:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;
- la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, nonché la sostituzione del manto che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura delle scarpate;
- la messa in opera e la sostituzione di pali di linee elettriche o telefoniche esclusi i tralicci;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di tracciato delle stesse;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, purché nel rispetto della normativa vigente;

- gli interventi urgenti di rimozione di materiali franati e di risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi;
- la realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili;
- l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque nella fognatura pubblica o in acque di superficie, realizzati conformemente alle disposizioni di legge in materia di scarichi;
- la posa in opera di tubazioni e cavi interrati anche nella sede stradale il cui scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
- la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati;
- la realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato.

2. Per le opere eseguibili senza necessità di autorizzazione o dichiarazione ma sottoposte a procedimento edilizio deve essere dichiarata nella Domanda di Permesso di Costruire, o nella SCIA, o nella CILA, l'assenza di opere o movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque ovvero che gli stessi possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione o dichiarazione.

ART. 10 - LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E LA DICHIARAZIONE D' INIZIO LAVORI

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico urbanistico ed edilizio possono essere presentate dal proprietario o dal possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso, intendendosi per possessore solo il titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene.

2. La domanda e la dichiarazione devono essere sottoscritte anche da tutti gli altri eventuali aventi titolo a conferma della veridicità dei dati in esse contenuti e per attestazione che il richiedente agisce anche per loro conto e con il loro consenso.

3. Le domande di autorizzazione e le autorizzazioni sono soggette ad imposta di bollo.

4. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori devono contenere tutte le notizie necessarie per identificazione del richiedente e degli altri aventi titolo e per l'individuazione dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento e la descrizione delle opere o interventi soggetti ad autorizzazione.

5. Nella domanda di autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori devono obbligatoriamente essere dichiarati:

- la piena ed esclusiva disponibilità dell'area o dell'immobile e la titolarità ad eseguire l'intervento ovvero la presenza di altri aventi titolo per conto o con il consenso dei quali il dichiarante agisce;
- la correttezza e veridicità dei dati contenuti nella domanda o dichiarazione con l'impegno di comunicare ogni loro eventuale variazione;
- che l'opera o intervento non reca pregiudizio ai diritti di terzi e di sollevare comunque l'Unione dei Comuni da ogni responsabilità nei confronti di terzi;
- la destinazione del materiale di risulta degli eventuali scavi;
- gli altri procedimenti di tipo edilizio, urbanistico e paesaggistico avviati o cui l'intervento è sottoposto.

6. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati, se diversi dal richiedente, il soggetto esecutore dell'intervento e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali successive variazioni dei suddetti soggetti dovranno essere comunicate.

7. La domanda di autorizzazione o la dichiarazione d'inizio lavori sottoscritta dall'interessato costituisce, per le parti relative, dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà.

8. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E LA DICHIARAZIONE D'INIZIO LAVORI

1. La documentazione da allegare deve consentire la valutazione dell'intervento proposto rispetto alla stabilità ed all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, e della tutela e del corretto uso delle aree soggette a vincolo.

2. La documentazione da allegare consiste in:

- planimetria 1:2000 catastale;
- planimetrie 1:100 o comunque in scala adeguata ad illustrare gli interventi da eseguire;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- rilievo del terreno nel caso di interventi che ne modifichino la morfologia;
- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria;
- relazione tecnica e descrittiva a firma di tecnico abilitato dalla quale risultino chiaramente l'inquadramento generale dell'intervento, il regime delle acque, la vicinanza di sorgenti e di boschi, l'analisi delle situazioni di pericolosità, la quantificazione di scavi e riporti e l'utilizzazione o la destinazione del materiale rimosso.
- relazione relativa alle indagini preliminari e verifiche della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi e relazione geologica e geotecnica, con riferimento agli interventi indicati nella modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato B). La relazione deve contenere esplicita dichiarazione del geologo in ordine alla fattibilità dell'intervento.

3. Per interventi in aree perimetrata a pericolosità media od elevata nel Piano Strutturale e/o nelle cartografie dei Piani di Bacino le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello di area nel suo complesso; sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche di fondazione di un certo impegno. Nelle zone a pericolosità elevata dovranno essere effettuati specifici studi geologico- tecnici, indagini e prospezioni dirette, estesi ad un intorno significativo e previste opere di bonifica che dovranno garantire la messa in sicurezza dell'area nel suo complesso, senza aggravio alcuno del rischio nei territori contermini.

4. Negli ambiti individuati dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio e Magra a pericolosità geomorfologica elevata, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità sono indicate nel titolo abilitativo all'attività edilizia e , ove previsto, previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

5. Per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica, e negli altri casi previsti dal Regolamento Forestale le indagini e le relazioni possono essere omesse; in tal caso dovrà essere dichiarata e giustificata la loro non necessità nella relazione tecnica.

6. Per la realizzazione di interventi di modesta entità soggetti a dichiarazione che non comportino significative modificazioni morfologiche dei terreni ed eseguiti in economia in aree di accertata stabilità possono essere omessi gli elaborati tecnici e le relazioni, che potranno comunque essere

richiesti in fase istruttoria qualora ne venga ravvisata la necessità ai fini della valutazione dell'intervento rispetto alla stabilità ed all'equilibrio idrogeologico della zona.

7. L'elencazione della documentazione obbligatoria non preclude la possibilità di richiesta di ulteriore documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, anche in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione.

8. Quanto dichiarato nella domanda e negli allegati può essere sottoposto a controllo e verifica a campione o mirato.

9. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni non corredate di tutta la documentazione prevista non sono idonee a produrre gli effetti previsti dalla normativa e l'avvio del procedimento stesso avviene solo a seguito della presentazione, da parte dell'interessato, dei dati o della documentazione mancanti.

10. A tal fine il Responsabile del procedimento provvede a comunicare all'interessato, entro 20 giorni per le dichiarazioni, entro 30 giorni per le autorizzazioni, la richiesta di integrazione della documentazione presentata al fine della verifica della dichiarazione o dell'avvio del procedimento informandolo che il termine per il rilascio dell'atto decorrerà nuovamente per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

ART. 12 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO O FORMAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Pianificazione Urbanistica Intercomunale sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali nonché su eventuali rapporti contrattuali.

2. Il procedimento ha inizio con la presentazione dell'istanza o della dichiarazione al Protocollo dell'Unione Comuni Garfagnana e fa fede comunque la data risultante dal timbro del Protocollo.

3. Per gli interventi sottoposti ad autorizzazione e che necessitano del parere dell'Autorità di Bacino, i termini del procedimento vengono interrotti dalla data di trasmissione di richiesta del relativo parere e si riattivano dal suo ricevimento.

4. Per gli interventi soggetti a dichiarazione e che necessitano del parere dell'Autorità di Bacino, la dichiarazione potrà essere presentata solo successivamente al ricevimento del relativo parere.

5. Per interventi soggetti a dichiarazione di inizio lavori l'autorizzazione si forma decorsi 20 giorni dalla data di presentazione senza che vi siano state richieste di integrazione o comunicazioni di divieto di dar corso agli interventi.

6. L'esame delle pratiche si svolge secondo l'ordine della presentazione della domanda completa o del suo perfezionamento. Vengono comunque proripriamente esaminate le dichiarazioni di inizio lavori.

7. L'autorizzazione ha validità esclusivamente ai fini della normativa relativa al vincolo idrogeologico e forestale e, qualora la realizzazione dell'intervento sia soggetta anche ad altro adempimento disciplinato dal Regolamento Edilizio, la pratica viene istruita nell'ambito del relativo procedimento.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione vengono valutate la compatibilità e gli effetti dell'intervento proposto con la stabilità dei terreni vincolati e con il regime delle acque superficiali e sotterranee, la sua coerenza con le disposizioni contenute nel PAI, nel Piano Strutturale e di quelle contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e governo del territorio.

9. La valutazione viene fatta attraverso l'esame:

- delle risultanze delle indagini geologiche previste dall'art. 75 del regolamento forestale ed in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere ed alla loro conformità con le norme tecniche generali di cui al Titolo III capo I, sezione II del Regolamento Forestale;

- delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;
- delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui devono essere rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;
- dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale valutato, per le zone agricole e forestali, attraverso la verifica della compatibilità dell'intervento con le norme di salvaguardia e tutela delle stesse.

10. Con provvedimento motivato può essere richiesta la presentazione di documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione integrativa la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

11. Le attività di verifica, relative sia alle caratteristiche dell'intervento che ai contenuti degli elaborati progettuali, relazioni e dichiarazioni possono essere svolte anche attraverso l'acquisizione di pareri o di specifiche perizie tecniche da parte delle figure professionali presenti all'interno dell'ente o di consulenti incaricati.

12. Il provvedimento finale è adottato entro 90 giorni, oltre l'eventuale periodo di interruzione dei termini, dalla data di presentazione della domanda o della documentazione mancante richiesta. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, l'atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogeologico è inviato al Responsabile SUAP entro 75 giorni, oltre l'eventuale periodo di interruzione dei termini, dalla data di presentazione della domanda.

13. La pratica viene considerata conclusa ed archiviata e viene comunicata la conclusione del procedimento all'interessato ed al responsabile del procedimento edilizio comunale o SUAP per la conseguente conclusione anche del relativo procedimento:

- in caso di domanda di autorizzazione o dichiarazione incompleta qualora l'interessato non provveda a fornire la documentazione mancante richiesta con la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi con conseguente interruzione dei termini, qualora l'interessato non provveda a fornire quanto richiesto nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
- decorsi 60 giorni dalla comunicazione del divieto di dar corso agli interventi di cui all'art. 7 senza che sia stata presentata idonea modifica od integrazione della dichiarazione.

ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

1. Le dichiarazioni devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Fa fede la data attribuita dal Protocollo generale dell'Unione Comuni Garfagnana.
2. Qualora l'esecuzione delle opere non possa avere luogo senza la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del provvedimento edilizio, l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dei titoli legittimanti l'intervento.

3. Entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, potranno essere dettate prescrizioni necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti o, qualora venga verificato che gli interventi previsti nella dichiarazione non sono conformi a quanto stabilito dalla Legge Forestale e dal Regolamento viene comunicato il divieto di dare corso agli interventi previsti nella dichiarazione. Nel caso in cui i presupposti legittimanti l'intervento possono essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni del progetto depositato, l'interessato ha facoltà di presentare una nuova dichiarazione o rendere idonea quella presentata. Il superamento del termine di 20 giorni di cui al comma 1 non preclude in ogni caso la potestà di controllo dell'amministrazione e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni e le procedure di cui all'art. 21 della legge 241/1990.

ART. 14 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Qualora si rendano necessarie varianti ai progetti approvati, ai lavori o alle modalità di esecuzione dei medesimi già autorizzati, è necessario acquisire specifica autorizzazione prima di porre in essere le varianti stesse.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.

3. In caso di mancato rilascio dell'atto nel termine massimo, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso e si applicano le norme di cui agli artt. 20 e 21 della L.241/1990, sempreché non siano stati sospesi od interrotti i termini per incompletezza dell'istanza o per richieste di documentazione integrativa.

4. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio assenso la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le modifiche attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto.

5. Le autorizzazioni a variante hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

6. Gli interventi ubicati in area non boscata, possono essere oggetto di variante finale (non soggetta a preventiva autorizzazione) purché ricadano nei seguenti casi:

- limitate variazioni di forma dei manufatti, che non comportino aumento del volume di scavo o di riporto precedentemente autorizzato;

- limitate traslazione dei manufatti, che non comportino aumento del volume di scavo o di riporto precedentemente autorizzato, purché accompagnate da asseveramento di un geologo che attesti l'omogeneità dell'area di intervento rispetto a quella precedentemente autorizzata;

- volumi di scavo o riporto terreno inferiori a quelli precedentemente autorizzati.

ART. 15 - VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le opere soggette a dichiarazione devono essere eseguite entro il termine massimo di 3 anni dalla data di presentazione.

2. L'autorizzazione ha una validità temporale massima di 5 anni dalla data del rilascio, salvo che nell'atto sia previsto un periodo inferiore.

3. Le dichiarazioni e le autorizzazioni relative ad interventi edilizi e/o movimenti di terreno per i quali sia necessario anche il rilascio di atto abilitativo ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di tale atto fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.

4. La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata, fino al raggiungimento del termine massimo previsto dal comma 2, a seguito della presentazione di istanza motivata almeno 60 giorni prima della scadenza.

5. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi e alle condizioni dei luoghi.

6. Ai fini del completamento delle opere per le quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo della stessa.

7. Per le opere soggette a dichiarazione d'inizio lavori, la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

8. In caso di mancata osservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione o qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate ai sensi della normativa regionale.

9. Analogo provvedimento potrà essere adottato anche in caso di inottemperanza delle prescrizioni dettate dal Responsabile del procedimento o suo delegato per l'esecuzione di opere soggette a dichiarazione.

ART. 16 - COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

1. I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a comunicare la data di effettivo inizio dei lavori e della loro ultimazione.

2. La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere corredata di dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Per gli interventi soggetti ad altro titolo abilitativo edilizio hanno validità la comunicazione di ultimazione lavori e la certificazione di conformità in essa contenuta.

3. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata idonea documentazione fotografica dalla quale risulti chiaramente lo stato finale dei luoghi.

4. Visite di controllo e di verifica della reale rispondenza degli interventi a quanto documentato e dichiarato possono essere effettuate, senza alcun preavviso, durante l'esecuzione dei lavori e successivamente alla loro ultimazione.

ART. 17 - OPERE O MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUITI IN DIFFORMITÀ O ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, nonché la violazione delle normativa forestale e del vincolo idrogeologico, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla legge forestale e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza di ripristino. La presentazione della domanda ne interrompe i termini.

2. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale.

3. La verifica della conformità agli strumenti di pianificazione territoriale è effettuata attraverso l'acquisizione di formale parere da parte del servizio urbanistica del Comune interessato.

4. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'articolo 44 della Legge.

5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può essere prescritta la esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.

ART. 18 – SANATORIE

1. Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 85 comma 6 bis L.R. 39/2000 e successive modifiche, tutte le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di titolo o in difformità da quello rilasciato, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, come indicato al successivo art. 20. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo o in difformità da quello rilasciato, ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento, l'Amministrazione competente può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa.

2. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981.

ART. 19 CONTROLLI

1. I controlli previsti dall'art. 81 comma 1 della legge forestale, vengono effettuati dal personale del Servizio di polizia locale dell'Unione Comuni Garfagnana, Carabinieri Forestali, Polizia provinciale o da altro delegato con funzioni di Polizia Giudiziaria.

ART. 20 – RIPRISTINO

1. Nei casi in cui le opere di tipo urbanistico - edilizio eseguite in assenza di dichiarazione o di autorizzazione o difformi dagli elaborati progettuali di cui alla dichiarazione od all'autorizzazione rilasciata, siano non conformi ai fini del vincolo idrogeologico, quanto alle disposizioni del Regolamento Forestale, l'amministrazione titolare della competenza in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'amministrazione stessa.

2. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori sono prescritti anche a carico del possessore, in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.

ART. 21 – SANZIONI

1. Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., per opere realizzate in assenza della dichiarazione o della autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive si applica quanto previsto all'art. 82 comma 1 punto b) 1) della l.r. 39/2000 e ss.mm.ii., e sono applicate direttamente dai soggetti predisposti di cui all'art. 81 della legge forestale. La sanzione amministrativa sarà determinata direttamente nel verbale da parte dell'Organo accertatore, prevedendone l'erogazione del pagamento a favore dell'Unione Comuni Garfagnana.

Alla scadenza del termine assegnato per il pagamento della sanzione di cui sopra, qualora non siano pervenute scritte difensive nei termini di legge, L'unione procederà all'emissione del decreto

ingiuntivo ed alla conseguente riscossione coattiva. Nel caso di presentazione di memorie difensive, nei termini previsti dalla vigente normativa, il Responsabile del servizio Pianificazione territoriale, acquisite le controdeduzioni da parte dell'accertatore, provvederà alla determinazione definitiva delle stesse.

2. In materia di concessione della rateazione del debito derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative trova applicazione la disciplina di settore applicata dall'Ente.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e norme collegate che disciplinano la materia.

2. Il presente regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari attualmente vigenti nei Comuni componenti.

3. Le disposizioni aventi forza di legge eventualmente sopravvenute e in contrasto o non compatibili con quelle del presente regolamento, aggiornano automaticamente le norme non conformi fino al loro adeguamento.

4. La Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana e il Responsabile del Servizio associato, ciascuno per quanto di competenza, adottano i provvedimenti previsti dal presente regolamento nonché quelli attuativi di legge o ritenuti necessari, anche al fine di conseguire una maggiore semplificazione, efficacia, celerità ed economia dei procedimenti amministrativi contemplati.

5. I procedimenti di autorizzazione da attuarsi nelle aree per attività estrattive esistenti rimangono di competenza comunale.

6. I diritti di istruttoria relativamente alle procedure di cui al presente regolamento saranno stabiliti dalla Deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana.

7. In sede di prima applicazione e per motivate situazioni, i termini fissati dal presente regolamento e non previsti come obbligatori da norme di legge, potranno essere derogati.

8. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

9. Al presente regolamento si allega la seguente modulistica:

- richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (Allegato A);
- dichiarazione di inizio lavori per opere, lavori e movimento terreno ai sensi dell'art. 100 del DPGRT 48/R/2003 (Allegato B).